

Allegato B alla delibera n. 545/07/CONS

DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

1 PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Codice), una volta individuate le imprese in posizione di significativo potere di mercato, l'Autorità, conformemente all'articolo 17, impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione, ovvero mantiene, modifica o rimuove le misure esistenti.

2. L'individuazione di un'impresa avente significativo potere di mercato non accompagnata da obblighi regolamentari non sarebbe coerente con il disposto del nuovo quadro normativo ed, in particolare, con l'articolo 19, comma 5 del Codice. In tal caso, l'Autorità deve imporre almeno un obbligo di regolamentazione alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.

3. Gli obblighi imposti ai sensi di quanto disposto dall'art 45 del Codice devono essere basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 del Codice, che ricadono in tre categorie: a) promuovere un mercato aperto e competitivo; b) contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) promuovere gli interessi dei cittadini europei.

4. Quindi, secondo quanto disposto dalle Linee direttrici al paragrafo 116, l'Autorità, a seguito dell'individuazione di imprese con significativo potere di mercato, dovrà scegliere tra una serie di obblighi individuati nelle Direttive (nella Direttiva accesso nel caso di mercati all'ingrosso) e recepiti nel Codice. Specificamente, gli obblighi che possono essere imposti sono quelli di trasparenza (art. 46 del Codice), non discriminazione (art. 47), separazione contabile (art. 48), accesso e uso di determinate risorse di rete (art. 49), controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 50).

5. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto all'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni, quali le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso dei servizi, i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore pubblichi una Offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime ed, inoltre, con procedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

6. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare le negoziazioni relative ai servizi *wholesale*, di evitare le controversie tra gli operatori e di garantire agli operatori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

7. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

8. Inoltre, l'Autorità può imporre, limitatamente al mercato oggetto di notifica, obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi applicati per i trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

9. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

10. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva accesso, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere agli operatori terzi che ne facciano richiesta l'accesso a determinati elementi e risorse di rete;
- b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono l'accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
- e) di concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici, piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o ai sistemi *software* analoghi, necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

11. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva accesso e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

12. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della Direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi e i metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

13. In via eccezionale possono essere individuati obblighi diversi da quelli enumerati dalla direttiva, salve la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione europea.

14. In base all'articolo 45, comma 4, del Codice, l'Autorità è tenuta ad esporre la motivazione su cui si fondano le misure proposte. Oltre all'analisi di mercato comprovante il significativo potere di mercato, l'Autorità deve pertanto inserire nelle sue decisioni una giustificazione della misura proposta in rapporto agli obiettivi dell'articolo 13 del Codice, nonché spiegare i motivi per cui la decisione presa debba ritenersi proporzionata.

2. RIMEDI PER IL MERCATO NAZIONALE DEI SERVIZI DI DIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA SU RETE TERRESTRE

2.1 Analisi dell'Autorità e valutazione delle problematiche competitive

15. Ai sensi di quanto disposto dal Codice, dalla Direttiva quadro e dalle Linee direttrici, è dunque necessario individuare obblighi regolamentari specifici al fine di correggere l'assetto di mercato per il quale è stata riscontrata una insufficiente concorrenza.

16. Il mercato televisivo è oggetto di una complessa disciplina di settore che, in previsione della definitiva transizione alla tecnica digitale, è stata modificata ed integrata con successivi interventi normativi e regolamentari nel corso degli ultimi anni. Tali interventi hanno comportato modifiche alla data di *switch-off* ed ai relativi programmi di transizione. La legge 20 marzo 2001, n. 66 fissava entro il 2006 la data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica; il decreto legge n. 273 del

22 dicembre 2005 ha modificato tale data prolungando la data dello *switch off* a fine 2008, per consentire di affrontare in maniera graduale il processo di transizione al digitale degli impianti analogici.

17. Il processo di transizione dalla tecnica analogica a quella digitale terrestre segue un processo graduale che fissa scadenze temporali per zone geografiche (aree “*all digital*”), con abbandono delle trasmissioni in tecnica analogica in parti crescenti del territorio nazionale, come evidenziato dal protocollo d’intesa per la transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta del 16 aprile 2005, che prevedeva la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica per il 31 luglio 2006.

18. Anche per le aree “*all digital*” la data dello *switch off* della televisione analogica è stata rinviata, portando le nuove scadenze - rispettivamente - al 1° marzo 2008 per la Sardegna ed al 1° ottobre 2008 per la Valle d’Aosta, come definito dal protocollo d’intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della regione autonoma Sardegna, e dal protocollo di intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della regione autonoma Valle d’Aosta.

19. Il Comitato “Italia Digitale”, costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni il 4 agosto 2006 per definire e coordinare le attività necessarie alla realizzazione dello *switch over* nazionale per la transizione del sistema televisivo dall’analogico al nazionale, ha come obiettivi - tra gli altri - quello di identificare le successive aree “*all digital*”, stabilendo per ciascuna area la data di *switch off*, e quello di proporre la data finale di *switch off* nazionale. Nell’ambito dei lavori di tale Comitato, è stata sottolineata l’esigenza di un percorso realistico per l’approdo alla televisione digitale, che si potrebbe completare nella finestra temporale indicata dall’Unione europea (2012).

20. A livello europeo la “*best practice*” – rappresentata dal Regno Unito - appare conforme a quanto indicato dalla comunicazione (2003) 541 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale.

21. Infine, una recente iniziativa di governo ha portato alla definizione di un disegno di legge concernente disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. Tale atto, tra l’altro, indica come nuova data per lo

switch off il 2012, termine che oltre a seguire la *best practice* europea, appare conforme a quanto indicato dalla citata comunicazione (2003) 541 della Commissione.

22. In virtù delle considerazioni sopraelencate, si ritiene verosimile un ulteriore prolungamento della data di *switch off* (attualmente fissata al dicembre 2008) della diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica sul territorio nazionale.

23. L'eventuale slittamento della data di *switch off* comporta una durata temporale più estesa per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che aveva fissato lo spegnimento in date precedenti e più ravvicinate (2008).

24. Ne consegue che si può assumere che l'assetto di mercato individuato dall'analisi, ed in particolare l'esistenza di una posizione di dominanza congiunta, sia destinata a protrarsi nel tempo, fino all'avvenuta transizione alle tecniche di trasmissione in digitale terrestre, ovviamente con riferimento a quelle aree del paese che nel frattempo non siano divenute *all digital*.

25. In un contesto di elevata integrazione verticale, si devono considerare anche i riflessi che il perdurare della dominanza congiunta potrà avere nei mercati a valle della filiera, tra cui quello delle risorse del mercato pubblicitario¹. In altri termini, si dovranno considerare anche gli incentivi che gli operatori verticalmente integrati possono avere nel mantenere – attraverso un tacito coordinamento – la posizione di forza che attualmente rivestono nei vari stadi della filiera televisiva². Per altro verso, deve essere considerato che il mercato registra l'ingresso di nuovi soggetti, anche mediante l'acquisizione di emittenti già esistenti, come peraltro avvenuto nel corso dell'ultimo

¹ Per quanto riguarda i due mercati evocati, si rammenta che gli operatori notificati detengono circa l'80% delle risorse trasmissive e più del 90% del mercato delle risorse pubblicitarie in tecnica analogica.

² Come evidenziato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua indagine conoscitiva sul settore televisivo, il mercato dei servizi di capacità trasmissiva è inserito in una filiera di mercati tra loro strettamente interconnessi (gestione delle reti, realizzazione dei palinsesti, vendita degli spazi pubblicitari, misurazione delle audience) che non possono essere valutati se non nel loro insieme: una corretta valutazione del mercato del bene intermedio rappresentato dalla capacità trasmissiva non può prescindere da un'analisi delle dinamiche concorrenziali dei mercati collegati, ed in particolare il mercato a valle della raccolta di risorse pubblicitarie.

biennio (acquisizione di Rete A da parte del Gruppo L'Espresso e di Elefante TV da parte di Telecom Italia Media).

26. In particolare, le imprese notificate potrebbero essere incentivate ad adottare strategie difensive nel settore dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica³, con il fine ultimo di limitare la pressione competitiva, se non la concorrenza stessa, nel distinto ma contiguo mercato delle risorse pubblicitarie sul mezzo televisivo.

27. Le misure regolamentari idonee a ripristinare una effettiva concorrenza riguardano – in ogni caso – il mercato dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre.

28. A tal fine, l'Autorità ritiene necessario introdurre a carico degli operatori dotati di significativo potere di mercato obblighi volti a neutralizzare le potenziali distorsioni della concorrenza relativamente ai servizi intermedi che sono necessari ai concorrenti per l'installazione e la gestione della propria rete diffusiva.

29. E' utile sottolineare, prima di procedere alla declinazione degli obblighi, che rimangono impregiudicate le misure regolamentari e le condizioni imposte agli operatori di rete in quanto titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze terrestri a tutela di interessi generali e del pluralismo, in conformità al quadro normativo comunitario e in particolare agli art 1 comma 3 della Direttiva Quadro e 5 della Direttiva Autorizzazioni.

30. Di seguito, sono analizzate le misure regolamentari volte ad assicurare la corretta fornitura dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre da parte degli operatori con notevole potere di mercato.

2.2 *Obblighi*

31. Gli obblighi individuati sono i seguenti: (i) obbligo di accesso e uso di determinate risorse; (ii) obbligo di trasparenza; (iii) obbligo di non discriminazione; (iv) obbligo di separazione contabile.

³ Ad esempio, non garantendo parità di trattamento nella fornitura e nella qualità dei servizi intermedi offerti o modulando la formazione dei prezzi di tali servizi, così da dare luogo a fenomeni di erosione dei margini dei concorrenti, ovvero a prezzi ingiustificatamente gravosi.

Obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse

32. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse di rete, l’Autorità intende introdurre a carico degli operatori RAI ed RTI – anche attraverso le società da loro controllate o a loro collegate – l’obbligo di dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture ad operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta.

33. In particolare, RAI e RTI dovranno consentire la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.).

34. L’obbligo in questione discende principalmente dal fatto che i soggetti notificati dispongono di un significativo potere di mercato, in quanto godono di un notevole livello di indipendenza in virtù del controllo delle infrastrutture essenziali. Tale controllo può determinare la messa in atto di strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell’accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati si rifiutino di concludere accordi che permettano di rendere accessibili agli operatori televisivi terzi i propri servizi di diffusione televisiva o le proprie infrastrutture.

35. Un’altra ragione per imporre l’obbligo di accesso agli operatori notificati rimanda alle considerazioni circa l’esistenza di importanti economie di scala e di scopo, come risultato nel corso dell’analisi, che consentono, nel caso un soggetto gestisca più reti, di riutilizzare anche alcuni elementi della rete. Per tale ragione, appare opportuno introdurre misure regolamentari a carico dei suddetti soggetti che li obblighino a rendere accessibili i servizi necessari alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, consentendo in particolare la condivisione di alcune infrastrutture (siti, tralicci) e la fornitura dei servizi di gestione degli impianti trasmissivi.

36. L’Autorità ritiene che l’obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse sia proporzionato in quanto, mediante la co-ubicazione o la condivisione delle infrastrutture e la fornitura di servizi all’ingrosso di gestione degli apparati trasmissivi, le emittenti

terze potranno sviluppare ed integrare le proprie reti ed incrementare le relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo risultano contenuti e sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturirebbero per il sistema nel suo complesso.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati l'obbligo di dare accesso agli operatori televisivi nazionali, ove possibile, alle proprie infrastrutture, ed in particolare di consentire la co-ubicazione o la condivisione delle infrastrutture, e di offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi in tecnica analogica ad operatori terzi che ne facciano richiesta?

Obblighi in materia di trasparenza

37. L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di trasparenza agli operatori notificati faciliti le contrattazioni tra le parti, riduca i margini di contenzioso tra le stesse e garantisca le medesime informazioni a tutti i soggetti che intendono estendere ed integrare le proprie reti. La disponibilità di un'Offerta di riferimento, in cui tale obbligo si sostanzia, estende la visibilità per gli operatori terzi e permette una più agevole pianificazione delle attività di integrazione e sviluppo della propria rete. Inoltre, tale obbligo - assicurando la trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso, in particolare in materia di prezzi - disincentiva la possibilità che sia operata una discriminazione a sfavore degli operatori terzi da parte degli operatori notificati, sia con riferimento a qualità e gamma dei servizi offerti, sia in relazione alle condizioni economiche applicate.

38. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 del Codice, l'Autorità intende introdurre - quindi - l'obbligo di rendere disponibile un'Offerta di riferimento disaggregata, relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l'installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi.

39. Tali obblighi di trasparenza risultano necessari proprio in virtù del fatto che gli operatori notificati controllano una quota rilevante delle risorse essenziali per i *broadcaster* che vogliono distribuire i propri programmi via etere terrestre. La conoscenza, da parte delle emittenti potenzialmente interessate ad integrare od estendere la propria rete di distribuzione televisiva terrestre, delle condizioni di offerta in termini di caratteristiche tecniche, dati contabili, limiti e condizioni per la fornitura e per l'uso dei servizi e i relativi prezzi, appare dunque un prerequisito essenziale per garantire agli operatori terzi che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie, per accelerare

il negoziato relativo ai servizi a livello *wholesale* e per ridurre la probabilità che insorgano controversie.

40. Alla luce di quanto premesso, l’Autorità ritiene che l’obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di diffusione televisiva sia anche proporzionato, tenuto conto che – in tal modo – sono ridotte significativamente le asimmetrie informative che attualmente avvantaggiano gli operatori notificati. Per altro verso, i costi di attuazione di tale obbligo, considerato il fatto che le informazioni richieste sono già a disposizione degli operatori notificati, sono molto contenuti e sicuramente inferiori rispetto ai benefici che ne derivano.

41. Al fine di rendere effettivo il beneficio della disponibilità di un’Offerta di riferimento, si ritiene che essa debba prevedere il seguente grado minimo di dettaglio:

- a) l’ubicazione dei punti di accesso (infrastrutture: tralicci, piloni) e condizioni di accesso (numero di impianti che possono potenzialmente accedere alla infrastruttura, ospitalità indoor/outdoor, ospitalità sistema di ricezione satellitare, terrestre, etc);
- b) descrizione delle interfacce tecniche (elettriche, civili, etc.);
- c) informazioni su livello di qualità, interruzione del servizio, etc;
- d) informazioni su disponibilità e prestazioni di sistemi accessori (fornitura energia elettrica, etc.)
- e) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell’impianto (installazione, manutenzione, etc.), che comprendano anche i limiti ed i vincoli relativi alla disponibilità dell’offerta;
- f) aspetti relativi alla sicurezza;
- g) aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica;
- h) prezzo delle relative offerte incluse modalità e termini di pagamento;
- i) informazioni sulla durata dei contratti e sulle modalità di rinnovo.

42. L’Offerta di riferimento deve essere resa disponibile da parte delle imprese notificate entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Inoltre, tale Offerta deve essere resa disponibile su base annuale, con termine prefissato dall’Autorità.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati l'obbligo di trasparenza e in particolare di rendere disponibile un'offerta di riferimento relativa alle condizioni economiche e tecniche dei servizi di diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica?

Obblighi in materia di non discriminazione

43.L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di non discriminazione in capo agli operatori notificati impedisca che questi ultimi possano ostacolare o distorcere la competizione nel mercato. L'obbligo di non discriminazione evita che possano essere praticate dagli operatori con notevole potere di mercato (verticalmente integrati) condizioni diseguali tra le emittenti terze concorrenti e le società appartenenti al gruppo o che vengano praticate discriminazioni nei confronti di emittenti terze, potenzialmente concorrenti, anche al fine di condizionare lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle.

44. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 del Codice, l'Autorità intende introdurre in particolare l'obbligo per gli operatori notificati di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate.

45. In assenza di previsioni specifiche che obblighino i soggetti notificati a praticare condizioni economiche equivalenti per servizi equivalenti ed a garantire condizioni e livelli di qualità identici a quelli che assicurano ai propri clienti interni, gli operatori con significativo potere di mercato potrebbero essere incentivati a discriminare i soggetti terzi, ed in particolare i loro concorrenti – anche potenziali – nel mercato televisivo.

46.L'Autorità ritiene che l'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di diffusione sia proporzionato e giustificato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente differenziati per i servizi di accesso e di gestione della rete da parte degli operatori notificati, a svantaggio degli operatori terzi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti, in quanto si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi e appaiono sicuramente inferiori ai benefici che ne possono scaturire.

3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati i seguenti obblighi in materia di non discriminazione?

a) praticare condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti, nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica per servizi equivalenti;

b) fornire a operatori terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicurano all'interno del proprio gruppo.

Obblighi in materia di separazione contabile

47. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, l'Autorità può obbligare un operatore verticalmente integrato a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni relativamente ai servizi di diffusione televisiva terrestri in tecnica analogica, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione imposto ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive.

48. Il comma 2, dell'art. 48, stabilisce altresì che: “per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi”. Ai fini della verifica dell'obbligo di non discriminazione, la cui essenza si sostanzia nel praticare condizioni equivalenti per servizi equivalenti, è infatti importante poter conoscere i ricavi prodotti da ciascun cliente in relazione ai singoli servizi acquistati. La disaggregazione del fatturato in funzione delle seguenti variabili - prodotto, servizio, quantità offerta e cliente servito - rappresenta un livello di informazione minimo per verificare che, a seguito dell'Offerta di riferimento, siano state effettivamente applicate condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

49. Data la struttura di mercato che vede la presenza di gruppi verticalmente integrati è necessario verificare che gli operatori con significativo potere di mercato offrano i propri servizi ai soggetti terzi a condizioni equivalenti a quelle praticate ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

50. La disponibilità di una Offerta di riferimento e la successiva verifica attraverso la contabilità separata sono dunque due aspetti sinergici (l'uno *ante* transazione, l'altro *post* transazione), funzionali all'applicazione dell'obbligo di non discriminazione.

51. Ne consegue che, per quanto riguarda gli obblighi in materia di separazione contabile, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 del Codice e ai fini di garantire la verifica degli obblighi di non discriminazione, l'Autorità intende introdurre l'obbligo di:

- a) tenere una contabilità separata per la fornitura dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica sulle reti terrestri;
- b) dare evidenza delle quote di ricavo attribuibile a ciascun cliente servito, in funzione dei prodotti/servizi offerti e delle relative quantità.

52. L'Autorità si riserva di specificare successivamente, anche attraverso un confronto tecnico con gli operatori notificati, gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di implementazione dell'obbligo di contabilità separata.

53. Anche nel caso dell'obbligo di separazione contabile, la misura appare necessaria e proporzionata, in ragione delle richiamate caratteristiche strutturali del mercato ed, in particolare, della presenza di imprese dotate di significativo potere di mercato ed integrate lungo l'intero arco della filiera produttiva. In tale contesto, solo attraverso la separazione contabile delle attività è possibile verificare la corretta applicazione degli obblighi di non discriminazione e di assicurare, quindi, una effettiva parità di trattamento tra gli operatori con notevole potere di mercato ed i loro concorrenti.

4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati il sopramenzionato obbligo in materia di separazione contabile?